

**Sentenza n. 5/2026**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere

Maristella Filomena Primo Referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24159** del registro di Segreteria,

promosso

da

Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per La Calabria

della Corte dei conti, domiciliata in Catanzaro Via E. Buccarelli n. 28,

p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it

- attore -

nei confronti di

Marchio Nantino nato a Satriano (CZ) in data 02.11.1953, residente in Isola

di Capo Rizzuto, Via Emilia-Romagna n. 9, (codice fiscale MRC NTN 53S0

2I463N), elettivamente domiciliato in Crotone, Piazza Alcide De Gasperi 23,

presso lo studio dell'avv. Alfredo Gaetano (codice fiscale

GTNLRD61M28D122L - pec alfredo.gaetano@avvocaticrotona.legalmail.it

da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti.

		- convenuto -
	nella pubblica udienza dell'11 novembre 2025, udita la relazione del giudice	
	relatore, Primo Referendario Maristella Filomena, udito per la parte conve-	
	nuta l'avvocato Santoro Rocco, per delega del difensore costituito, il Pubblico	
	Ministero, nella persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione, depositato il 6 febbraio 2025, la Procura contabile	
	ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del si-	
	gnor Marchio Nantino per un presunto danno erariale, pari ad euro	
	53.402,53 percepiti a seguito della presentazione delle domande per le cam-	
	pagne 2008 - 2012, 2014 - 2017, cagionato ad ARCEA (Agenzia della Regione	
	Calabria per le Erogazioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione monetaria,	
	agli interessi legali e alle spese di giustizia.	
	2. L'azione di responsabilità muove dalla segnalazione di danno della Guar-	
	dia di Finanza, gruppo di Crotone, ricevuta il 22 gennaio 2020, con la quale	
	l'organo investigativo ha rappresentato la indebita percezione da parte del	
	convenuto di fondi europei, dal 2008 al 2017. Il signor Marchio Nantino	
	avrebbe dichiarato falsamente la disponibilità giuridica di alcuni terreni in-	
	dicati nelle domande uniche di pagamento allegando falsi contratti di affitto	
	di fondo rustico, perché stipulati con soggetti deceduti in data anteriore alla	
	loro sottoscrizione.	
	3. Secondo l'accusa erariale, i fatti sopra esposti consentono di affermare che	
	il signor Marchio Nantino, in qualità di titolare dell'omonima ditta indivi-	
	duale, ha percepito indebitamente i contributi comunitari per il periodo in	
	contestazione, in violazione della disciplina comunitaria applicabile <i>ratione</i>	
	2	

	<i>temporis</i> alla fattispecie in esame, perché ha consapevolmente inserito nelle	
	domande uniche di pagamento terreni di cui non aveva la disponibilità giu-	
	ridica, supportando tali dichiarazioni con contratti di affitto falsi, inducendo	
	in errore l'organismo pagatore che gli ha indebitamente erogato l'importo di	
	euro 53.402,53. In particolare, in tali domande di pagamento il convenuto	
	avrebbe inserito i terreni in agro di Isola Capo Rizzuto, censiti in catasto	
	terreni alle particelle 28, 112, 620, 623, foglio di mappa 3, dichiarandosi	
	falsamente possessore pur risultando le particelle 28, 112, 620 di proprietà	
	di Frustaglia Salvatore, deceduto in data 05.11.2006, e la particella 623 di	
	proprietà di Pullano Domenico, deceduto in data 01.03.2007. Ad avviso	
	dell'organo requirente la condotta illecita del convenuto deve pertanto rite-	
	nersi connotata dal dolo erariale. Risulterebbe conseguentemente evidente il	
	nesso di causalità, in quanto lo sviamento delle risorse pubbliche dalle fina-	
	lità per le quali erano state erogate, infatti, si sarebbe verificato in ragione	
	della già menzionata condotta illecita posta in essere dal signor Marchio Nan-	
	tino.	
	4. Con decreto presidenziale n. 37/2025 dell'8 febbraio 2025, è stata fissata	
	l'udienza pubblica di discussione del giudizio. Il decreto, unitamente all'atto	
	di citazione, è stato ritualmente notificato al convenuto.	
	5. Con memoria di comparsa, depositata in data 13 ottobre 2025, si è costi-	
	tuto il convenuto eccependo in via preliminare l'inesistenza della notifica	
	dell'invito a dedurre depositato il 25.11.2024, asserendo di non averlo mai	
	ricevuto nonostante fosse attivo dal 07.11.2019 il domicilio digitale nantino-	
	marchio@arubapec.it (docc. 2-3). La difesa ha sottolineato che secondo il	
	d.lgs 10 ottobre 2022 n. 149, cd.riforma Cartabia, vigente dal 28.02.2023, la	
	3	

	Procura avrebbe dovuto notificare via PEC o rilasciare dichiarazione ex art.	
	137, co. 7 c.p.c. attestante l'impossibilità della notifica digitale. La notifica	
	tramite ufficiale giudiziario senza detta dichiarazione sarebbe nulla e/o ine-	
	sistente, violando il diritto di difesa e il contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.),	
	poiché Marchio Nantino non ha potuto difendersi nella fase preprocessuale	
	né richiedere l'audizione personale. Ne deriverebbe l'inammissibilità dell'atto	
	di citazione, rilevabile ex officio (Corte conti, Sez. Riunate, n. 7/QM/1998).	
	7. In via preliminare di merito, la difesa eccepisce altresì la prescrizione quin-	
	quennale del danno riferito alle campagne 2008 - 2012 pari all'importo di €	
	53.402,53 pagato nel quinquennio precedente il verbale GdF del 07.04.2020	
	pertanto, ad avviso del deducente rimarrebbe sub iudice solo il presunto	
	danno riferibile alle campagne 2014-2017 relativo alle particelle 28, 112 e	
	620, foglio 3. Nel merito, il convenuto sostiene che tali particelle, pur inte-	
	state catastalmente a Frustaglia Salvatore, sono state sempre possedute e	
	coltivate dal settembre 2007 in forza del contratto preliminare registrato fir-	
	mato da Frustaglia Francesco il 28.04.2015, nel quale si attesta il trasferi-	
	mento del possesso e l'esborso di €. 18.000,00 per opere di miglioramento.	
	Asserisce la parte convenuta che il Tribunale di Crotone con sentenza n.	
	10/2022 ha riconosciuto la validità del contratto preliminare, sebbene inop-	
	ponibile ai comproprietari non firmatari e che la Corte d'Appello di Catan-	
	zaro, sentenza n. 600/2024, pur rigettando la domanda di rilascio terreni,	
	ha riconosciuto implicitamente il legittimo possesso di Marchio Nantino.	
	8. La difesa ritiene inoltre insussistenti gli elementi della responsabilità era-	
	riale in quanto Marchio Nantino, fermo al terzo anno delle elementari, ha	
	agito tramite CAA in buona fede e convinto di possedere valido titolo;	
	4	

	pertanto, al più commettendo errore scusabile nell'indicare "contratto affitto"	
	anziché "preliminare registrato" e, tuttavia, dichiarando correttamente i ter-	
	reni effettivamente posseduti relativi alle particelle 28, 112, 620 foglio 3. L'i-	
	gnoranza della normativa sarebbe, dunque, scusabile ed esimente della re-	
	sponsabilità (Corte conti Sez. III app. n. 177/2006; Sez. App. Sicilia n.	
	34/2017), non configurandosi dolo o colpa grave. La difesa eccepisce, in su-	
	bordine, l'indeterminatezza del danno contabile, quantificato sulla base di	
	presunzioni e criteri equitativi astratti.	
	9. Nell'udienza pubblica dell'11 novembre 2025, le parti, come da verbale,	
	hanno diffusamente esposto le rispettive tesi contenute negli scritti in atti,	
	ciascuna insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate.	
	La causa è trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	10. In via preliminare occorre scrutinare la contestata illegittimità ed inesi-	
	stenza della notifica dell'invito a dedurre, tramite ufficiale giudiziario per	
	mancaza della dichiarazione ex art. 137, co. 7 c.p.c. L'eccezione è infondata.	
	Sostiene in proposito il deducente che essendosi dotato di un indirizzo digi-	
	tale di posta elettronica certificata, indirizzo risultante dall'apposito registro	
	delle imprese "inipec", la procura regionale avrebbe dovuto procedere alla	
	notificazione dell'invito a dedurre esclusivamente mediante l'invio dell'atto a	
	detto indirizzo nel rispetto delle modalità previste al riguardo dalla norma del	
	codice di rito comune innanzi citata, di talché il fatto che si sia invece proce-	
	duto mediante l'ordinario procedimento di consegna diretta dell'atto per	
	mezzo dell'ufficiale giudiziario si sarebbe tradotto in un vizio di illegittimità	
	si grave da determinare l'inesistenza della notifica così eseguita, vizio che	
	5	

	sarebbe appunto dimostrato dall’assenza della “dichiarazione” che l’art. 137,	
	comma 7, prevede come adempimento a carico dell’ufficiale giudiziario in cui	
	si sia dovuto provvedere alla notificazione in via ordinario piuttosto che me-	
	diante l’utilizzo della posta elettronica certificata. Tanto chiarito, va osservato	
	che la disposizione codicistica sin qui richiamata nel testo introdotto dal	
	d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - riforma Cartabia, prevede che l'ufficiale giu-	
	diziario esegua la notificazione su richiesta dell'avvocato quando quest'ul-	
	timo non debba eseguirla a mezzo posta elettronica certificata, salvo che l'av-	
	vocato dichiari che la notificazione con tali modalità non sia possibile o non	
	abbia avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario; di tale	
	dichiarazione se ne deve dare atto nella relata di notificazione. Orbene, è suf-	
	ficiente il mero riferimento testuale alla norma in rassegna per denotare l’er-	
	roneità dell’impostazione seguita dall’interessato a sostegno dell’eccezione in	
	esame. Infatti, dal 1° marzo 2023, data di entrata in vigore della novella le-	
	gislativa in commento – riforma Cartabia, sono gli avvocati che devono noti-	
	ficare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a imprese, pro-	
	fessionisti e pubblica amministrazione, ciò nel rispetto di un preciso onere	
	che scatta qualora il destinatario sia un soggetto tenuto per legge a munirsi	
	di un indirizzo digitale risultante dai pubblici elenchi, con la conseguenza	
	che l’avvocato potrebbe sì rivolgersi all’ufficiale giudiziario ma solo se la no-	
	tifica via pec non sia possibile per problematiche non causate dal destina-	
	tario, dovendone in tal caso l’ufficiale giudiziario dare conto nella relata di no-	
	tifica. In altri termini, il contesto applicativo previsto dalla disposizione invo-	
	cata dal deducente non ha nulla a che vedere con la situazione fattuale in	
	cui, come nel caso in esame, a dare impulso al procedimento notificatorio sia	
	6	

	la procura regionale della Corte dei conti con riguardo ad atti rientranti nel	
	suo ufficio. In proposito è sufficiente considerare quanto previsto dall'art. 6	
	c.g.c., che nel disciplinare la “digitalizzazione degli atti e informatizzazione	
	delle attività” ha invero introdotto, comma 4, la notificazione degli atti con	
	invio agli indirizzi di posta elettronica certificata, ma l’ha prevista come una	
	possibilità a carico dell’Ufficio requirente: “il pubblico ministero e le parti pos-	
	sono.....”, non dunque come un obbligo da osservare pena la nullità della	
	notificazione, come pare abbia voluto prospettare il convenuto, il tutto non	
	senza considerare che, in ogni caso, in tema di nullità degli atti e della noti-	
	ficazione la disciplina introdotta dagli artt. 44 e 48 c.g.c. non certo contempla	
	la questione sin qui trattata. Quanto sin qui esposto sarebbe sufficiente per	
	null’altro aggiungere al riguardo, giacché a ben guardare l’interessato, oltre	
	che dolersi del fatto che non sia stata seguita la procedura di cui all’art. 137,	
	comma 7, c.g.c., nessun appunto muove alla notificazione comunque espe-	
	rita dall’ufficiale giudiziario, ossia alla regolarità del procedimento al ri-	
	guardo espletato. Ciò nondimeno, il Collegio non può esimersi dall’osservare	
	che, in conformità alle indicazioni della procura regionale, ovvero che la no-	
	tifica doveva avvenire personalmente ai sensi dell'art. 138 c.p.c. e, in subor-	
	dine, con le modalità previste dagli artt. 139 e 140 c.p.c. Dopo un primo	
	tentativo senza esito esperito il 29 ottobre 2024, l'UNEP di Crotone reiterava	
	il procedimento di notificazione in data 25 novembre 2024 presso domicilio	
	e sede legale dell'impresa individuale agricola del convenuto, in Via Emilia-	
	Romagna n. 19 di Isola di Capo Rizzuto, attestando di non aver potuto noti-	
	ficare in quanto il destinatario risultava non rinvenuto all'indirizzo indicato	
	e, pertanto, di aver provveduto al deposito del plico in busta chiusa presso	
	7	

	la casa comunale e di avere dato avviso all'interessato mediante raccoman-	
	data A.R. n. 66840332700 – 8, che, da quanto risulta in atti, ha raggiunto la	
	“compiuta giacenza” in data 15 dicembre 2024. In conclusione, si deve sul	
	punto ritenere legalmente valida la notificazione dell’invito a dedurre. Ne con-	
	segue l’infondatezza anche dell’ulteriore profilo di inammissibilità prospet-	
	tato a carico dell’atto di citazione quale conseguenza della mancata notifica	
	dell’atto d’invito. Nessun vulnus, dunque, al diritto di difesa del convenuto	
	può essere configurato in relazione al libello introduttivo del presente giudi-	
	zio peraltro regolarmente notificato l’8 marzo 2025 con le modalità di cui	
	all’art. 138 cpc e avverso il quale l’interessato risulta tempestivamente costi-	
	tuito con memoria, depositata in data 13 ottobre 2025, nella quale ha pun-	
	tualmente articolato le proprie difese.	
	11. Parimenti il Collegio reputa infondata l’eccezione di prescrizione	
	dell’azione di responsabilità amministrativa relativamente al danno riferibile	
	al periodo 2008-2012. I canoni giuridici che attengono all'individuazione del	
	termine d'esordio della prescrizione devono essere individuati coniugando la	
	norma generale contenuta nell'art. 2935 c.c. (che ne fissa l'esordio nel "giorno	
	in cui il diritto può essere fatto valere"), con quella speciale recata dall'art. 1,	
	comma 2, della l. 14 gennaio 1994, n. 20 a tenore di cui, nei confronti dei	
	soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, "il diritto al risar-	
	cimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla	
	data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento	
	doloso del danno, dalla data della sua scoperta". La giurisprudenza contabile	
	(ex multis Sez. II app., n. 173/2018, n. 200/2020, n. 193/2021, n.	
	400/2021; Sez. III app., n. 203/2019) ha condiviso l'orientamento della Corte	
	8	

	di cassazione (tra le tante, Cass., n. 1661/2020, n. 4899/2016, n.	
	21255/2013) che ha individuato nella percepibilità e "conoscibilità obiettiva"	
	del danno da parte del danneggiato, secondo l'ordinaria diligenza, il dies a	
	quo della prescrizione, mentre ha fatto riferimento al momento della "cono-	
	scenza effettiva" del danno nei casi in cui cause giuridiche - e non di mero	
	fatto - ne abbiano impedito la conoscibilità, quale è, giustappunto, il "doloso	
	occultamento". In ordine all'individuazione di detto presupposto, con speci-	
	fico riferimento a vicende di indebite erogazioni di contributi comunitari, i	
	cui procedimenti sono connotati dalla sussistenza di stringenti obblighi di	
	produzione di documentazione veritiera a corredo delle domande, in molti	
	casi - come quello di cui è causa - aventi anche rilevanza penale, si è affer-	
	mato che non è sufficiente la mera conoscibilità degli illeciti per far decorrere	
	la prescrizione ma occorre che ne siano stati resi evidenti, attraverso appo-	
	sita attività investigativa, gli elementi essenziali, in primis l'evento di danno	
	e la sua ricollegabilità al soggetto beneficiario (Sez. I app., n. 114/2011, n.	
	196/2019, n. 342/2020; Sez. II app., n. 856/2017). Nella concreta fattispe-	
	cie la Procura ha ravvisato, del tutto condivisibilmente, nella produzione, in	
	allegato alle domande, di contratti di locazione con soggetti deceduti il so-	
	stanziarsi - in re ipsa - del "doloso occultamento". Pertanto, prima dell'esito	
	della complessa attività d'indagine della Guardia di Finanza, non era obiet-	
	tivamente conoscibile da parte di ARCEA, nell'attività di espletamento degli	
	ordinari controlli previsti dalla normativa comunitaria, il documento scatu-	
	rente dall'erogazione di contributi, per la quale non sussistevano le condi-	
	zioni legittimanti.	
	Ne consegue che, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 2,	
	9	

	della L. n.20/1994, il “dies a quo” della prescrizione dell’azione di responsa-	
	bilità amministrativa va individuato con riferimento all’epoca in cui, a con-	
	clusione delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, le risultanze sono	
	state compendiate nella relazione del 22 gennaio 2020. Poiché l'invito a de-	
	durere, quale atto interruttivo della prescrizione, è stato notificato il 25 no-	
	vembre 2024, deve rilevarsi che tra tale data e il dies a quo non è decorso il	
	termine quinquennale previsto dalla norma. L'azione di responsabilità am-	
	ministrativa promossa dalla Procura regionale risulta pertanto esercitata	
	tempestivamente.	
	Va inoltre rilevato che le condotte relative alle domande per ottenere l'eroga-	
	zione dei contributi sono state unitarie e hanno ricompreso tutti i terreni	
	asseritamente nella disponibilità del sig. Marchio Nantino, per cui l'occulta-	
	mento doloso non può che riferirsi in termini altrettanto unitari a tutte le	
	domande per le quali sono stati prodotti i contratti di locazione risultati falsi.	
	Pertanto, è infondata l'eccepita prescrizione con riferimento al periodo, dal	
	2008 al 2012.	
	12. Con riguardo al merito, l’azione erariale è meritevole di integrale accogli-	
	mento. Il convenuto ha, infatti, indebitamente percepito contributi comuni-	
	tari, per il complessivo importo di euro 53.402,53 relativo alle domande -	
	Fondo FEAGA. La disciplina comunitaria operante ratione temporis, infatti,	
	alle domande uniche di pagamento, presentate, prevede un regime di soste-	
	gno diretto agli agricoltori, nell’ambito della politica agricola comune. In forza	
	di tale disciplina, l’agricoltore presenta ogni anno domanda di pagamento, in	
	ragione delle misure comunitarie come regolate dai regolamenti in materia,	
	direttamente all’organismo pagatore o tramite un centro di assistenza	
	10	

	agricola (CAA). Nella domanda deve indicare il numero di ettari di terreno	
	agricolo ammissibili, dei quali dichiara la conduzione in forza di un valido	
	titolo giuridico e in base ai quali diventa destinatario delle varie misure di	
	sostegno per la coltivazione o il pascolo. La quantificazione economica del	
	contributo dipende sia dal tipo di coltura praticata o di pascolo che	
	dall'estensione della superficie aziendale potenzialmente ammissibile e di-	
	chiarata nella domanda di pagamento. L'ordinamento italiano ha, inoltre,	
	introdotto la disciplina integrativa specifica, recata dal d.P.R. n. 503 del	
	31.12.1999 e da vari decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali,	
	secondo cui l'erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un	
	titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca	
	all'agricoltore la disponibilità dei terreni dichiarati. A ciò si aggiunga che, ai	
	sensi dell'art. 29 del regolamento CE n. 1782/2003, "Fatte salve eventuali	
	disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è ef-	
	fettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato ar-	
	tificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione	
	al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno",	
	che, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento CE n. 73/2009 "Senza pregiudizio	
	di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono	
	erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le	
	condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne vantaggio	
	contrario agli obiettivi del regime di sostegno" e, infine, che, ai sensi dell'art.	
	60 del regolamento CE n. 1306/2013, "Fatte salve disposizioni specifiche, i	
	benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle	
	persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato	
	11	

	artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in con-	
	trasto con gli obiettivi di detta legislazione”. In considerazione delle disposi-	
	zioni sopra richiamate, appare, pertanto, evidente che il signor Marchio Nan-	
	tino non aveva alcun titolo per percepire i benefici economici concessi a se-	
	guito della presentazione delle domande di pagamento in esame, posto che	
	tali benefici sono stati concessi in ragione della falsa dichiarazione di condu-	
	zione in affitto di terreni agricoli, resa nelle domande uniche di pagamento,	
	mediante l'allegazione di contratti di affitto falsi, come risulta dalla denuncia	
	di danno erariale e dalla documentazione ivi richiamata versate in atti. In	
	particolare, appaiono dirimenti, ai fini dell'accertamento della responsabilità	
	amministrativa del convenuto, gli esiti dell'attività investigativa esperita al	
	riguardo dalla Guardia di Finanza di Crotone, in forza dei quali è emerso che	
	il signor Marchio Nantino ha dichiarato nelle domande uniche di pagamento	
	relative agli anni dal 2008 al 2017: a) il contratto di affitto del terreno siti in	
	agro di Isola Capo Rizzuto, riportato in catasto al foglio di mappa n. 3, parti-	
	celle nn. 28, 112 e 620, stipulato il 1° gennaio 2007 per la durata di 10 anni,	
	con il signor Frustaglia Salvatore, nato a Isola Capo Rizzuto il 6 gennaio	
	1924, che, tuttavia, risulta essere deceduto il 5 novembre 2006; b) il con-	
	tratto d'affitto di un terreno sito in agro di Crotone, riportato in catasto ai	
	fogli di mappa n. 3, particelle n. 623, stipulato il 23 febbraio 2009 per la	
	durata di 10 anni, con il signor Pullano Domenico, nato a Isola Capo Rizzuto	
	il 22 giugno 1920, che, tuttavia, risulta essere deceduto il 1° marzo 2007.	
	La falsità dei titoli di conduzione dei terreni sopra indicati emerge in maniera	
	chiara, ove si consideri che i locatori risultano tutti deceduti in data anteriore	
	alla sottoscrizione dei contratti, per i quali peraltro il convenuto risulta essere	
	12	

	stato condannato per il reato di cui all'art. 2 della l. 23 dicembre 1986, n.	
	898, come si rileva da sentenza del Tribunale penale di Crotone, depositata	
	in atti.	
	Le domande uniche di pagamento recanti la indicazione dei terreni falsa-	
	mente dichiarati in conduzione integrano le fattispecie di cui ai richiamati	
	artt. 29 del reg. CE n. 1782/2003, 30 del Regolamento CE n. 73/2009 e 60	
	del Regolamento CE n. 1122/2009 ("dichiarazione eccessiva intenzionale"),	
	con la conseguente decadenza dai benefici economici corrisposti dall'organi-	
	smo pagatore e l'obbligo della restituzione integrale delle somme indebita-	
	mente percepite. È, infatti, noto che l'assenza di un idoneo titolo giuridico	
	esclude in radice la possibilità di accedere ai sostegni economici in esame (in	
	termini, tra le tante, Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale d'Appello,	
	sentenza n. 224/2022; Sez. giur. Puglia, sentenza n. 398/2019; id., da ul-	
	timo, Sez. giur. Calabria, sentenza n. 94/2023) e che la insussistenza di	
	detto valido titolo giuridico "non può essere surrogata da presunte relazioni	
	di fatto del soggetto con il fondo interessato, tali da giustificare condotte ille-	
	cite volte alla produzione di falsi contratti d'affitto." (tra le altre, Corte dei	
	conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, sentenza n.	
	72/A/2021 del 19.9.2019). Tale requisito appare indispensabile anche per-	
	ché la mera relazione di fatto può concretizzarsi "nell'usurpazione di terreni	
	altrui" (Sez. giur. App. Sicilia, sopra richiamata; id. Sez. giur. App. Sicilia,	
	sentenze nn. 1/2020 e 24/2020; Prima Sez. Centr. App., sentenza n.	
	326/2020; Seconda Sez. Centr. App., sentenza n. 52/2021; Cass., II sez.	
	penale, sentenza n. 42363/2012). È appena il caso di ricordare, infine, che	
	la previsione, da parte dell'ordinamento italiano, dell'obbligatorietà di un	
	13	

	valido titolo di conduzione dei terreni, come condizione indefettibile per l’ot-	
	tenimento dei contributi agricoli, è stata ritenuta legittima dalla Corte di giu-	
	stizia europea, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla	
	normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario (Corte di	
	giustizia europea, sentenza n. C-375/08 del 24.6.2014). La condotta del con-	
	venuto appare, pertanto, illecita perché, mediante la intenzionale artefazione	
	di titoli di conduzione dei terreni, ha falsamente dichiarato la disponibilità	
	giuridica di beni aziendali indicati nelle domande di pagamento presentate	
	per le annualità dal 2008 al 2017, integrando le fattispecie previste dalla	
	disciplina euro unitaria e nazionale sopra richiamata della “dichiarazione ec-	
	cessiva intenzionale”, con la conseguente percezione illecita di tutti i contri-	
	buti erogati da ARCEA. Alla luce di quanto sin qui esposto la condotta cau-	
	sale è da ritenersi all’evidenza dolosa siccome intenzionalmente preordinata	
	al conseguimento di provvidenze economiche non dovute mercè la mendace	
	dichiarazione in ordine alla titolarità di beni, contenuta nelle domande uni-	
	che di pagamento sottoscritte ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Al riguardo, è	
	bene ricordare, peraltro, che l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, in materia di	
	autocertificazione, dispone che “fermo restando quanto previsto dall’art. 76,	
	qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto	
	della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-	
	guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione”.	
	Tutto quanto sopra supera ogni ulteriore prospettazione offerta dalla parte	
	convenuta, con riguardo all’intervenuto contratto di affitto con uno dei co-	
	eredi del Frustaglia, atteso che ai fini dell’erogazione dei contributi europei	
	all’agricoltura, non sono sufficienti né la mera conduzione del fondo né altre	
	14	

	situazioni di fatto, che potrebbero essere anche azioni usurpative; il possesso	
	deve infatti essere fondato sulla proprietà, affitto o comodato, debitamente	
	regolarizzati anche ai fini catastali e fiscali con l'onere, da parte del richie-	
	dente, di dimostrare la sussistenza dei presupposti. (Sentenza n. 27/A/2024	
	del 22/01/2024 Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Sicilia).	
	13. La domanda attrice deve, quindi, essere integralmente accolta, dovendosi	
	ritenere, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, corretta la quantificazione del	
	danno operata dalla Procura regionale, sulla base delle indicazioni fornite al	
	riguardo dall'organismo pagatore, in tutti gli importi indebitamente percepiti	
	dal convenuto a titolo di contributo agricolo per le annualità dal 2008 al	
	2017. Il signor Marchio Nantino deve, pertanto, essere condannato al paga-	
	mento dell'importo complessivo di euro 53.402,53 in favore di ARCEA (Agen-	
	zia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura).	
	10. Lo stesso deve, inoltre, essere condannato al pagamento delle spese del	
	giudizio, che si liquidano come da nota segretariale a margine, ai sensi	
	dell'art. 31, commi 1 e 5, c.g.c.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando, condanna il convenuto al pagamento dell'im-	
	porto di euro 53.402,53 in favore di ARCEA (Agenzia della Regione Calabria	
	per le Agevolazioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione monetaria, calco-	
	lata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite eroga-	
	zioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e agli inte-	
	ressi legali, calcolati sulla somma rivalutata, dal deposito della sentenza fino	
	al soddisfo. Condanna il convenuto al pagamento delle spese, liquidate come	
	15	

